



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

Villa Dolfìn - Via Valsugana, 74 - Villarazzo
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel.: 0423/721661 - Fax: 0423/494414

Sito internet: www.ipsseoamaffioli.edu.it
Cod. Fisc.: 81003990264 – Cod. fatt. elettr.: UFXM49
Cod. Mecc. Ist.: TVRH01000N – Serale TVRH010503

PEC: tvrh01000n@pec.istruzione.it
E-mail M.I.: tvrh01000n@istruzione.it
E-mail: posta@ipsseoamaffioli.it

SEDE ASSOCIATA DI MONTEBELLUNA

c/o Centro Parrocchiale Monsignor Angelo Martini
Piazza Monsignor Furlan, 2 - 31044 Montebelluna (TV)
Tel.: 0423/544165 - sede.montebelluna@ipsseoamaffioli.it



Istituto aderente a Association
Européenne des Ecoles d'Hôtellerie
et de Tourisme

SEDE ASSOCIATA DI PIEVE DEL GRAPPA

Via Cardinal Pietro Maffi, 2/A - 31017 Pieve del Grappa (TV)
Tel.: 0423/539107 - sede.pieve@ipsseoamaffioli.it

REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO

È vietato fumare in tutti gli spazi della scuola, compresi i locali destinati ai servizi igienici, gli spogliatoi, l'atrio, i corridoi, pensiline e negli spazi aperti. I trasgressori saranno puniti a norma di legge secondo quanto di seguito riportato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente-presente e futura- ed in particolare a:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D.P.C.M. 14/12/1995;
- D. Lgs. 30.12.1999, N. 507;
- Legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.11.2003, n. 3;
- legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- circolare n. 2/sanità 2005 del 14.01.2005;
- circolare n. 2/sanità 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81;
- D.L. del 01.02 2001, n. 44;
- D.lgs 30.03.2001, 165;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
- l'O.M. del Ministero della Salute del 28 settembre 2012;
- l'O.M. del Ministero della Salute del 26 giugno 2013
- Decreto-legge 12/09/2013, n. 104
- Testo Unico per la sicurezza D.lgs. 81/2008

FINALITÀ

Il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica in base a valori e principi condivisi. Esso persegue le seguenti finalità:

- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro.

DIVIETO DI FUMO

1. È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, uscite e scale di emergenza, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni, e in tutti gli spazi esterni di pertinenza della scuola.

2. Negli atri e nei corridoi, nella Palestra, negli spazi esterni di cui al comma precedente, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei riferimenti normativi, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione del personale incaricato vigilare sul rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento.
3. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche nei locali chiusi.

Come sancito dalla normativa vigente, il divieto in oggetto è assoluto, e si applica anche alle sigarette elettroniche; riguarda tutto il personale della scuola, gli studenti e quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto. Tale divieto permane fino ad una distanza di 4 metri dall'ingresso o dall'uscita pedonale e nel corso di uscite tecnico/culturali o viaggi d'istruzione.

Le norme sul divieto di fumo impongono il sanzionamento delle relative infrazioni. È previsto che nell'Istituto siano nominati dei soggetti incaricati a vigilare sull'osservanza di tali norme e di procedere alla contestazione delle infrazioni. Si rimanda ad una lettura integrale del Regolamento specifico pubblicato sul sito.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P.C. M. 14 /12 /1995, sono individuati con determinazione del Dirigente Scolastico e indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. Essi restano in carica in costanza di rapporto di impiego e fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
2. È compito dei **responsabili preposti**:
 - vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
 - vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. L'incaricato a svolgere le funzioni ed i compiti di cui sopra non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
4. Il personale incaricato di funzione di vigilanza sull'applicazione del divieto di fumo deve essere munito di apposita nomina. Tale disposizione assume anche valore di "lettera di accreditamento" e deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
5. In ogni caso tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a segnalare le eventuali infrazioni.

SANZIONI

1. Ai sensi e per gli effetti dei cui all'art. 189 della L. 311/2004, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa
2. del pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00.
3. Ai sensi art. 16 della L. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione (pagamento nella misura di un terzo del massimo o del doppio del minimo, se più favorevole) se il versamento è effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale redatto dall'agente preposto, incluse nel versamento le spese di procedura, accertamento e notifica, espressamente quantificate.
4. La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
5. Decorso il predetto termine di 60 giorni senza che sia stata pagata in misura ridotta la sanzione, la documentazione, comprendente copia del verbale e la prova delle effettuate contestazioni e notifiche, viene inviata dal Dirigente Scolastico al Prefetto territorialmente competente per i successivi adempimenti di legge.
6. Il trasgressore può inoltrare alla predetta Autorità, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, scritti difensivi e documenti e chiedere, eventualmente, di essere sentito.
7. In alternativa il trasgressore può adire il Giudice Ordinario territorialmente competente.
8. Qualora i preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento non facciano rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa, prevista dalla normativa vigente, del pagamento di una somma da € 220,00 ad € 2.200,00.
9. Se la violazione è perpetrata da un dipendente della Scuola, potrà essere avviato nei suoi confronti anche apposito procedimento disciplinare.
10. Al personale dipendente dell'Istituto è vietato riscuotere direttamente la sanzione amministrativa.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

- a. accertare l'età e l'identità del trasgressore;
- b. contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento da

- compilarsi in triplice copia;
- c. inoltrare la seconda copia del verbale all'Ufficio della Segreteria Amministrativa, conservando la terza copia.

Se il **trasgressore è maggiorenne** potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in triplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale.

Se il **trasgressore è minorenne**, potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale stesso. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

PAGAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

1. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio;
2. presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
3. presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60 giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica. I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Treviso, che provvederà in merito.

Art. 8 - Rapporto all'Autorità competente e scritti difensivi

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato effettuato il pagamento, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma del citato art. 17, scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

1. La Segreteria dell'Istituto, a sostegno delle attività svolte dagli accertatori incaricati, svolgerà i seguenti compiti:
 - Operazioni relative alla notifica per posta del verbale al trasgressore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, in caso di impossibilità di contestazione immediata o di notifica personale.
 - Accertamento del pagamento della sanzione da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, in mancanza di quest'ultima, dalla data di notifica del verbale; accertamento che può avvenire anche tramite controllo telefonico presso l'Unità Operativa Gestione Affari Economico-Finanziari- Ufficio Entrate, depositaria delle quietanze di pagamento.
 - Conservazione della terza copia del verbale redatto.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

FAC SIMILE F23

